

Caricatura
Caricatura

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. Marcello Colasanto, Presidente

dott. Antonio Picardi, Giudice

dott. Margherita Brunello, Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-letto il ricorso ex art. 98 l.f. iscritto al n. 3/2013-sub. 5 R.G. presentato

da

BANCA [REDACTED] SPA, cf 02505630109, assistita e rappresentata dall'avv.to [REDACTED] del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Vicenza, via [REDACTED] n. 8, in forza di procura a margine del ricorso;

contro

Fallimento [REDACTED] spa, in persona del Curatore dott. [REDACTED], rappresentato, difeso dall'avv. [REDACTED] di Vicenza, con studio in Vicenza, [REDACTED] n. 16, in forza di procura a margine della memoria di costituzione e risposta del 24.10.2013;

-visto l'art. 98 e l'art.99 l.fall.;

-sentita la relazione del giudice designato relatore;

osserva

quanto segue.

BANCA [REDACTED] SPA, odierna opponente, si è resa cessionaria di tutti i crediti di [REDACTED] SCARL nei confronti di [REDACTED] SPA in forza di contratto di factoring dell'8.3.2011 (crediti già sorti nonché quelli insorgenti nell'arco dei ventiquattro mesi successivi alla stipula del negozio).

[REDACTED] spa, già ammessa alla procedura di concordato preventivo, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza 18.1.2013.

BANCA [REDACTED] SPA, che aveva già richiesto, ottenuto e notificato decreto ingiuntivo alla debitrice, si insinuava al passivo e veniva ammessa in chirografo per la somma di euro 302.377,92 in linea capitale (oltre euro 3.630,51 per interessi legali maturati fino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato

preventivo ed euro 4.070,29 per spese legali).

L'odierna opponente si duole del mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5) c.c. (con riferimento al credito ammesso in linea capitale e agli interessi, che peraltro chiede siano calcolati ex artt. 4 ss dlvo 231/02).

La Curatela si è costituita il 24.10.2013 contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Fissata l'udienza del 24.10.2013, il giudice concedeva termine per note conclusive e fissava l'udienza del 30.1.2014 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza il Giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio.

Il ricorso è fondato per le ragioni che si verranno ad esporre.



I mezzi di prova indicati dalla opponente sono superflui ai fini della decisione.

La principale ed assorbente questione (controversa) riguarda il riconoscimento - o meno - del privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5 bis, c.c. al credito della opponente (quale corrispettivo delle prestazioni rese da [redacted] scarl, cedente, a [redacted] spa), già ammesso dal G.D. al passivo del fallimento in chirografo.

Il G.D. ha escluso il privilegio accogliendo l'eccezione svolta dal Curatore centrata sul criterio della prevalenza del fattore capitale su quello lavoro in seno ad [redacted] scarl e quindi dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.

Il Tribunale rileva che:

- l'opposizione è tempestiva;
- il ricorso per ingiunzione presentato da [redacted] nei confronti di [redacted] la domanda di insinuazione al passivo di Banca [redacted] spa, cessionaria, e la documentazione allegata alle predette istanze riguardano prestazioni fatturate da [redacted] nel corso dell'anno 2011 (v. pag. 4 della insinuazione doc. 24);
- Banca [redacted] spa ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento [redacted] spa allegando il privilegio spettante non tanto alle imprese artigiane quanto a quelle cooperative (v. pag. 2 doc. 24);

- 
- 
- tale allegazione viene ribadita anche nella presente opposizione (pagg. 5 e 6) allorché si richiamano espressamente i requisiti della iscrizione nel registro prefettizio o albo delle cooperative nonché le caratteristiche indicate negli artt. 2512 e 2513 c.c.;
 - tali caratteristiche risultano riscontrabili nella documentazione allegata *(SIM dall'insinuazione, v. elenco della documentazione allegata di cui al docc. 24)*;
 - il Curatore era tenuto a contestare *specificamente* la veridicità dell'allegazione nel termine di cui all'art. 95 l fall ossia al più tardi prima della conclusione dell'esame e della decisione sulla singola insinuazione;
 - avuto riguardo al contenuto della eccezione del fatto impeditivo non tanto del credito quanto della sua natura privilegiata contenuto nel progetto di stato passivo depositato dal Curatore (doc. 25) si deve ritenere che non sia stato contestato nello specifico il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c. (ribaditi nelle osservazioni al progetto di stato passivo doc. 26);
 - l'eccezione sollevata dal Curatore attiene alla natura artigiana o meno della società cooperativa ma tale questione non è pertinente poiché l'odierna opponente ha allegato il diverso privilegio indicato dall'art. 2751 bis n. 5 seconda parte c.c.;
 - anche la comparsa di costituzione nella presente opposizione non contiene alcuna specifica contestazione con riferimento al privilegio da ultimo cennato;
 - è tardivo l'accenno all'insussistenza del presupposto della mutualità prevalente contenuto delle note conclusive;
 - lo scopo mutualistico è comunque chiaramente enunciato sia nello statuto sociale (artt. 3 e 4, 15) sia nelle note integrative dei bilanci 2009, 2010 e 2011 (docc. 2W, 2X e 26, pag. 66 con riferimento all'esercizio 2011, quello relativo alle fatture *de quibus*);
 - ██████████ scari ha effettuato prestazioni di servizi (non d'opera) come chiaramente evincibile dal contenuto del contratto sub doc 27U (e sostanzialmente ammesso nella comparsa di costituzione di parte opposta) e dall'oggetto sociale della scari; la Curatela, inoltre, non ha specificamente allegato quale sarebbe l'*opera* appaltata;

Per tali ragioni, l'opposizione va accolta, e per l'effetto il decreto del G.D. va riformato nella parte in cui non ha riconosciuto al credito della opponente per il corrispettivo della prestazione di servizi da parte di società cooperativa con scopo mutualistico ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c., seconda parte.

Il credito è dunque assistito dal privilegio cennato, che va riconosciuto anche sugli interessi, quelli già calcolati e ammessi e quelli successivi maturandi.

E' corretta invece l'applicazione del disposto dell'art. 1 DLVO 231/2002 e sono infondate le considerazioni dell'opponente in ordine alla violazione del principio di uguaglianza: il Legislatore ha chiaramente inteso distinguere fra ritardato pagamento da parte del debitore (in questo caso imprenditore) che ha assunto l'obbligazione e ritardato pagamento derivante dall'instaurazione di una procedura concorsuale, nella quale la fase di liquidazione dell'attivo e di ripartizione dello stesso sono gestiti da organo nominato dal Tribunale, organo che non ha assunto l'obbligazione, che deve svolgere un *munus publicum* nel rispetto della normativa vigente e dell'ordine delle cause legittime di prelazione, senza che da ciò possa derivare pregiudizio nell'equilibrata e disciplinata soddisfazione del ceto creditorio.

Le spese seguono per legge la soccombenza e vanno poste a carico della curatela rimasta soccombente (la liquidazione viene effettuata ex dm 140 2012).

P.Q.M

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza rigettata;

accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di esecutività dello stato passivo del 16.4.2013, così provvede:

ammette l'opponente (BANCA [REDACTED] PA) al passivo del fallimento [REDACTED] s.p.a per l'importo di euro 306.008,43 (di cui euro 302.377,92 in linea capitale e il residuo per interessi legali sino alla data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre ulteriori interessi maturati e maturandi

al saggio legale, con il privilegio previsto dall' art. 2751 bis, n.5 c.c. anzi che in chirografo come deciso dal Giudice delegato, ferme le restanti diverse ed ulteriori statuizioni;

ordina al curatore del fallimento [redacted] spa di provvedere alla modifica dello stato passivo come disposto nel capo che precede;

condanna la curatela del fallimento [redacted] spa a rifondere all'opponente (BANCA [redacted] SPA) le spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre cpa ed iva di legge.

Vicenza, 27.3.2014

Il Giudice estensore

Dott. Margherita Brunello

Il Presidente

Dott. Marcello Colasanto

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

TRIBUNALE DI VICENZA DEPOSITATO IL
28 MAR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Patrizia FERRACIN

per spese commesse
e ritrosi foras

01/04/14